MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI ALER Brescia – Cremona – Mantova

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

Edizione n.	Approvato con
5	Deliberazione del Presidente n. 80 del 30.06.2015
6	Deliberazione del Presidente n. 39 del 30.03.2017
7	Decreto del Presidente n. 53 del 20.06.2019
8	Decreto del Presidente n. 68 del 16.06.2020
9	Decreto del Presidente n. 31 del 31.03.2021
10	Decreto del Presidente n. 35 del 21.03.2022
11	Decreto del Presidente n. 63 del 15.06.2022
12	Decreto del Presidente n. 46 del 12.05.2023
13	Decreto del Presidente n. 103 del 27.11.2023
14	Decreto del Presidente n. 95 del 26.9.2024
15	Decreto del Presidente n. 101 del 07.10.2026

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI ALER Brescia – Cremona – Mantova

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

PARTE GENERALE

Ed. 15	Testo approvato con Decreto del Presidente n. 101 del 07.10.2026

Indice

PREMESSA 3

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 4

2. FINALITÀ 4

3. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 5

3.1. Le sanzioni a carico degli Enti 7

4. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 7

5. RACCORDO CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 8

6. L'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA 8

6.1. Funzioni svolte 9

7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE 10

7.1. Assetto di governance 10
7.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative 11
7.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa 11
7.4. Prassi e procedure 13
7.5. Società controllate e partecipate 13

8. STRUTTURA DEI CONTROLLI 14

8.1. Princìpi di controllo interno 14
8.2. Il sistema di controlli interni 14

9. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI 15

10. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI 16

11. ATTIVITA' SENSIBILI 17

12. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO 17

13. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI 18

13.1. Composizione e regole 18
13.2. Cause di ineleggibilità e di decadenza 19
13.3. Poteri e funzioni 20
13.4. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza 21
13.5. Informativa all'Organismo di Vigilanza 22
13.6. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Presidente e al Collegio Sindacale 22
13.7. Monitoraggio Whistleblowing, ruolo dell'ODV e flussi di comunicazione. 22

14. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO 24

15. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 25

PREMESSA

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto da ALER BCM ai sensi del D.Lgs 231/01 si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

In dettaglio il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** - edizione 15.0 si compone di:

- Parte generale (presente documento);
- Regolamento dell'organismo di vigilanza;
- Parte speciale con analisi rischi;
- Protocollo per la gestione dei flussi informativi verso l'organismo di vigilanza ed il responsabile della prevenzione della corruzione;
- Codice Etico.

Il Modello inoltre richiama i principi ed i contenuti etico-comportamentali presenti nel Codice Etico aziendale che, data la sua portata e la sua rilevanza anche rispetto agli obblighi di diligenza e fedeltà dei dipendenti, rappresenta il documento di vertice del Modello stesso.

Il Modello infine richiama le procedure del sistema di gestione aziendale per la qualità certificato secondo la norma ISO 9001 ed i regolamenti aziendali vigenti tra i quali si citano, a titolo non esaustivo, i seguenti:

- Regolamento di contabilità;
- Regolamento per la formazione degli atti amministrativi;
- Regolamento per il controllo delle autocertificazioni;
- Regolamento per l'utilizzo delle auto aziendali;
- Regolamento per la formazione dell'elenco telematico degli operatori economici per le procedure negoziate;
- Regolamento per il whistleblowing;
- Regolamento per la concessione di contributi o vantaggi economici a terzi per attività sociali a favore di inquilini di ERP;
- Regolamento controllo analogo società in house;
- Regolamento sul reclutamento del personale e sul conferimento di incarichi professionali e consulenze;
- Protocollo per la composizione ed il funzionamento delle commissioni e delle giurie.

L'Elenco delle procedure viene gestito a cura dell'Ufficio Sistemi Integrati che ne cura la diffusione; i regolamenti, approvati con delibera del Presidente, sono distribuiti ad opera della Segreteria della Direzione Generale ai Dirigenti che ne curano la diffusione nelle rispettive aree di competenza.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

Aler BCM (l'"**Azienda/Ente**"), come ente pubblico economico, appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

L'**Azienda** ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

L'Azienda si è dotata di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato decreto da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori) cosiddetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.

La presente versione del modello di organizzazione, gestione e controllo tiene conto delle modifiche del catalogo dei reati presupposto aggiornato alla data del 9 ottobre 2023 (ultimo provvedimento L. 137/2023).

2. FINALITÀ

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di Aler BCM, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Aler BCM in attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);

- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da Aler BCM in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui Aler BCM intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Azienda;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto dell'Azienda, i principi di gestione e amministrazione dell'Ente e la sua struttura organizzativa e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

3. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, e supera il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative – che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame – è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo") in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale responsabilità è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 comma 1 fa riferimento ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a").

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di accertamento della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'Ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del

reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, sulla base dell'interpretazione della lettera della norma, nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetta al Pubblico Ministero.

3.1. Le sanzioni a carico degli Enti

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 11 del D.Lgs 231/2001, sono le seguenti:

- La sanzione pecuniaria;
- Le sanzioni interdittive;
- La confisca;
- La pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è comminata dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione è espressa in quote (minimo 100 massimo 1000), il cui valore singolo va da un minimo di € 258,00 a un massimo di € 1.549,00 quindi la sanzione va da € 25.800 a € 1.549.000. Il numero delle quote applicate variano in funzione del grado di colpevolezza dell'Ente.

L'entità della singola quota è determinata in relazione alla realtà economico-produttiva dell'Ente sanzionato.

Le sanzioni interdittive sono previste - come recita la lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 - solo "nei casi di particolare gravità" ed essenzialmente per motivi di prevenzione speciale allo scopo di evitare la reiterazione di condotte criminose e possono comportare:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate se la società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

4. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 231/01 l'associazione di categoria FEDERCASA, alla quale aderisce ALER BCM, ha predisposto le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e

gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001" che, con nota del 22 gennaio 2014, hanno ricevuto parere di adeguatezza ed idoneità da parte del Ministero di Giustizia.

Di conseguenza il Modello di organizzazione e gestione dell'Azienda aderisce alle linee guida Federcasa che ne costituiscono quindi parte integrante, in particolare per quanto attiene all'analisi dei rischi – reato contenuto nella parte speciale delle linee guida ed alle misure di prevenzione dei rischi.

5. RACCORDO CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ALER BCM, in funzione delle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle successive disposizioni di ANAC, risulta destinatario della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per cui, in particolare, è tenuto alla nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione, responsabile per la trasparenza ed alla definizione di misure integrative rispetto a quelle previste nel Modello 231, attraverso la stesura ed aggiornamento di un piano di prevenzione della corruzione.

Come auspicato da ANAC, al fine di evitare inutili ridondanze, l'Azienda ha inteso operare nel senso di una integrazione dei modelli di prevenzione pur mantenendo una chiara distinzione e riconoscibilità dei documenti.

A questo fine la responsabilità in materia di prevenzione della corruzione è stata assegnata ad un dirigente di ALER BCM che agisce in evidente sinergia con l'Organismo di Vigilanza nell'attività di vigilanza nonché in quella di valutazione di adeguatezza e conseguente aggiornamento dei modelli di prevenzione stessi.

6. L'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Aler Brescia-Cremona-Mantova è il risultato della fusione per incorporazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale di Cremona e Mantova in quella di Brescia disposta dalla legge di Regione Lombardia n. 17/13 di riforma del settore.

La predetta norma, licenziata dal consiglio regionale lombardo nel dicembre 2013, ha disposto l'accorpamento delle 13 originarie Aler in 5 più complesse realtà sovra provinciali, con l'intento di rispondere a logiche di abbattimento dei costi della politica, ottimizzazione delle risorse e contenimento degli oneri di gestione.

Mentre la precedente legge regionale di riforma del 1996 aveva inciso sulla natura giuridica degli enti trasformandoli da Istituti Autonomi per le Case Popolari - enti pubblici puri - in Aziende - enti pubblici economici -, l'attuale ha operato una sostanziale riorganizzazione delle Aziende mediante l'accorpamento, l'abolizione dei consigli di amministrazione, l'affidamento della guida ad un Presidente – amministratore unico di nomina regionale - e la creazione del Consiglio Territoriale, nuovo organo aziendale con funzioni consultive costituito da rappresentanti dei sindaci delle province di riferimento.

Con atto di fusione del 27/11/2014 le aziende lombarde per l'edilizia residenziale di Mantova e Cremona si sono dunque incorporate in quella di Brescia, che ha in conseguenza modificato la denominazione in Aler Brescia-Cremona-Mantova, in breve ALER BCM.

Gli effetti civilistici della fusione sono decorsi dal 01/01/2015.

Con determinazioni del DG si provvede all'approvazione delle modifiche organizzative e del macromansionario delle strutture. Tali modifiche sono presentate in modo esaustivo all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione, che costituisce parte speciale del presente modello, nel paragrafo di presentazione di ALER BCM, che viene aggiornato annualmente e che è disponibile nel sezione del sito web denominato amministrazione trasparente, sottosezione altri contenuti/corruzione.

6.1. Funzioni svolte

L'Azienda ha per oggetto sociale "il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, l'azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo che la Regione esercita ai sensi della legge regionale n.16/16 e successive modifiche ed integrazioni".

L'Azienda per l'attuazione dei propri fini può altresì:

a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale utilizzando risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;

b) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) ed i) del presente comma;

c) progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale ed eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione proprie o per conto di enti pubblici o privati;

d) svolgere attività di nuova costruzione e recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;

f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) h) del presente comma;

g) aderire ad Associazioni regionali, nazionali e internazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'azienda stessa;

h) intervenire, mediante l'utilizzo di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio;

i) formulare alla regione ed agli Enti locali proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

j) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

Per il perseguimento di detta attività l'azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società di capitale pubblico o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

ALER BCM aderisce a Federcasa, associazione degli Istituti e delle Aziende che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la quale fa parte di Cispel, associazione che promuove e tutela il sistema dei servizi pubblici locali.

ALER BCM inoltre aderisce ad Eurhonet, rete degli operatori europei di edilizia residenziale pubblica che ha tra i suoi scopi quello di agevolare l'accesso alle opportunità di finanziamento comunitario e condividere best practices nei settori di operatività.

L'Azienda ha la propria sede legale in Brescia e svolge la propria attività nell'ambito territoriale delle tre province di Brescia, Cremona e Mantova.

L'esperienza accumulata negli anni ha consentito all'Azienda, in collaborazione con i Comuni, la Provincia ed altri soggetti pubblici e privati, di sviluppare e realizzare importanti insediamenti di edilizia residenziale. Ciò le ha consentito di disporre di una struttura tecnica, amministrativa e gestionale di provata capacità e competenza, che si occupa:

- programmazione, progettazione e direzione lavori di interventi di edilizia residenziale pubblica;
- gestione patrimoniale e gestione di servizi locativi e manutentivi nell'Erp.

7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- chiarezza e tracciabilità dei processi decisionali e dei relativi controlli.

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui ALER BCM è dotata.

7.1. Assetto di governance

In base alle previsioni della L.R. 16/16, dello Statuto aziendale e delle norme civilistiche in vigore sono Organi dell'Azienda: il Presidente, il Direttore Generale, il Consiglio Territoriale, il Collegio dei Sindaci.

Al vertice della nuova azienda siede il Presidente, il cui incarico, come previsto dall'art. 11 della L.R. 16/16, ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.

Al Presidente è affidato il compito di sovraintendere all'attuazione da parte dell'Azienda degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale. Le competenze specifiche del Presidente sono previste dall'art. 5 dello Statuto.

Il Presidente Legale Rappresentante è Datore di Lavoro.

Il Presidente provvede a nominare un Direttore Generale tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta Regionale. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda; le competenze sono previste dall'art. 9 dello Statuto.

Lo Statuto prevede la possibilità da parte del Direttore Generale di delegare parte delle sue funzioni a Dirigenti o altri soggetti apicale.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in ALER BCM consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice dell'Ente o al primo livello di riporto del Presidente;
- assegnazione di poteri di spesa e di procura che consentono di svolgere talune attività, anche verso l'esterno (es. stipula di contratti, sottoscrizione di convenzioni), con un certo margine di autonomia.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di ALER BCM, nonché delle procure e delle deleghe rilasciate.

7.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative

ALER BCM, alla luce delle modifiche statutarie e delle determinazioni in materia di organizzazione, risulta oggi organizzata in una struttura direttiva centrale con a capo il Direttore Generale e le sue strutture di staff e da tre strutture decentrate sul territorio denominate Unità Operative Gestionali coincidenti con i tre ambiti provinciali di riferimento di Brescia, Mantova e Cremona.

Le tre UOG sono dotate di funzioni amministrative, gestionali, organizzative e manutentive.

Al vertice di ciascuna UOG vi è un responsabile con funzioni direttive, il quale esercita, nell'ambito dell'autonomia previste dalle apposite deleghe rilasciate dal Direttore Generale, le responsabilità tecnica, amministrativa e gestionale della struttura.

Il Responsabile di UOG è dotato dell'autonomo potere di organizzazione delle risorse umane nel rispetto e con finalità di attuazione degli indirizzi politici individuati dal Presidente e sotto il controllo amministrativo e contabile del Direttore Generale.

7.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative dell'Azienda, gli organi apicali individuati dallo Statuto possono, nei limiti dello statuto stesso nonché delle leggi vigenti, delegare una o più funzioni e poteri a soggetti interni che rispondono ai necessari requisiti professionali e morali.

L'Azienda attua il principio di separazione tra le funzioni ed i poteri di indirizzo politico e di governo complessivo e quelle di gestione operativa ed amministrativa che implicano anche la rilevanza verso l'esterno e sono espressione ed esecuzione dei poteri spettanti al Direttore Generale o a soggetti da questo

delegati.

Il processo di delega si può attuare attraverso l'attribuzione delle funzioni proprie dell'incarico di responsabilità ricoperto – così come indicato nello Statuto o nel regolamento di organizzazione - nonché attraverso l'istituto della delega.

In particolare si può distinguere tra:

- Delega di funzioni: attraverso la delega il delegante trasferisce ad un'altra persona – il delegato – l'esercizio di funzioni appartenenti alla propria sfera di competenza.
- Delega di firma: consiste nell'attribuzione da parte di un soggetto/delegante del potere di sottoscrivere atti e provvedimenti i quali continuano ad essere propri del delegante e non del delegato.
- La procura è l'atto mediante il quale un soggetto – denominato rappresentato – conferisce ad altro soggetto – denominato rappresentante – il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici, per lo più di natura negoziale (contratti, convenzioni, protocolli d'intesa).

Attribuzione delle Deleghe /procure

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'Azienda rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, al di fuori di quanto già loro assegnato formalmente dallo Statuto o da un Regolamento aziendale, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'Ente;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
    1) i poteri del delegato;
    2) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la delega deve essere accettata in forma scritta dal delegato, ad eccezione della delega di firma la quale si ritiene implicitamente accettata nella sottoscrizione dell'atto/provvedimento oggetto di delega;
- alla delega deve essere fornita adeguata forma di pubblicità.

L'elenco delle procure e delle deleghe assegnate all'interno dell'Azienda è tenuto e diffuso a cura dell'Ufficio Segreteria della Direzione Generale.

7.4. Prassi e procedure

ALER BCM ha implementato un apparato di procedure scritte e di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di Ente pubblico economico. Prassi e procedure che mirano, da un lato, a regolare le varie attività operative, dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si mira a garantire l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni normative che ne regolano l'attività.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali procedure e prassi interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (accountability);
- attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di gestire una transazione completa);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che, successiva, di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su targets ragionevoli;
- impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (bilancio preventivo/atti di programmazione);
- uscite finanziarie documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

7.5. Società controllate e partecipate

ALER BCM detiene la partecipazione al 100% della società Ge.SI Srl.

Ge.SI S.r.l. è nata come società del gruppo ASM Brescia S.p.A., ed ora è una società controllata in house da ALER Brescia per lo svolgimento di attività di ingegneria e attività di Global service.

È attiva dal settembre 2000 ed è stata incaricata di servizi tecnici quali ad esempio la riqualificazione e la gestione delle centrali termiche dell'ALER di Brescia, di impianti di enti pubblici, privati e territoriali, gestione contatori ect. nonchè di altri servizi di carattere amministrativo.

Al vertice di Ge.SI S.r.l. è nominato un amministratore unico/legale rappresentante, con incarico di tre anni. Organi di controllo sono il collegio sindacale e la società di revisione.

Nell'ottica del miglioramento e dell'aggiornamento del sistema di gestione e di organizzazione aziendale Ge.SI S.r.l. si è dotato anche di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01 e ha nominato un Organismo di Vigilanza.

La società Ge.SI ha una limitata autonomia strategica rispetto alla controllante in house, la quale esercita su di essa il controllo analogo previsto dal D.Lgs 175/16 smi.

8. STRUTTURA DEI CONTROLLI

8.1. Princìpi di controllo interno

Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità. Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolte sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione quali ad esempio i Sindaci e revisori legali).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

8.2. Il sistema di controlli interni

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal

modello gestionale e aziendale.

Controlli di primo livello: sono controlli tecnico-operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Possono anche esser incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare in:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale; sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;
- controlli diretti sulla supervisione delle attività e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali, svolti di norma dai responsabili delle unità organizzative.

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati ove disponibili. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti. Sono compresi da questi controlli quelli di legittimità degli atti, laddove previsti.

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza).

Le direttive regionali hanno previsto la dotazione per le Aler di una struttura di internal auditing, nonché la nomina dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs 231/01.

Tali strutture si affiancano dunque alle funzioni di controllo interno già previste dallo Statuto e collaborano con la funzione di audit prevista dal sistema di gestione aziendale per la qualità basato sulla norma UNI EN ISO 9001-2015.

9. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Nello svolgimento delle proprie funzioni, tutto il personale ALER BCM si attiene alle disposizioni legislative applicabili, di seguito riportate (trattasi delle disposizioni legislative principali: il personale è tenuto, nello svolgimento delle proprie funzioni, a verificare la presenza di riferimenti legislativi diversi o modificati rispetto ai seguenti):

- Legge Regionale 8 Luglio 2016, n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi;
- L.R. n. 17 in vigore dal 4 dicembre 2013 "Modifiche alla Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)";
- Regolamenti Regione Lombardia n. 4/2017 e 3/2019 . in materia di norme per l'assegnazione e gestione degli alloggi pubblici;
- D.Lgs 36/23 (Codice dei contratti pubblici) e smi, decreti ministeriali e linee guida ANAC attuative dello stesso;

- D.M. 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata);
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- Legge 5 agosto 1978, n. 457 – (Norme per l'edilizia residenziale);
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865 – (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);
- D.P.R. 445/2000 Testo Unico (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- D.M. n° 145 del 19/04/2000 s.m.i. (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici);
- D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs 152/2006 (Testo unico ambiente);
- D.Lgs 196/2003 e GDPR 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento Europeo);
- L. 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi;
- D.Lgs 33/13 modificato dal D.Lgs 97/16 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Codice civile, libro terzo (proprietà), libro quarto (obbligazioni), libro quinto (lavoro e Società);
- Legge n. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori" e CCNL Federcasa.
- L.81/2015 "Jobs Act"
- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (whistleblowing)".

10. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI

Per identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti è stato esaminato il contesto e

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;

- individuato le aree di potenziale "rischio 231";
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231" lordo, in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto.

11. ATTIVITA' SENSIBILI

Con specifico riferimento alla realtà di ALER BCM, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcune categorie di reati richiamati dal D.Lgs 231/01 ed in particolare nel corso dell'analisi dei rischi sono state individuate quelle categorie di reati (o singoli reati) i quali risultano concretamente non applicabili in funzione o della tipologia di Ente o dell'attività svolta.

La parte speciale del Modello fornisce completa indicazione dei reati non configurabili e delle relative motivazioni, così come di quelli configurabili con l'analisi delle concrete modalità di realizzazione.

12. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO

I comportamenti tenuti dai dipendenti ("**Dipendenti**") e dagli amministratori ("**Amministratori**"), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("**Consulenti**") nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, "**Partner**" devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le "**Regole di Condotta**"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le *regole di condotta* contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dall'Ente come si è già anticipato in Premessa (di seguito il "**Codice Etico**").

Va comunque precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi sociali, Consulenti e Partners;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire dell'esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Il periodico aggiornamento del Modello è sollecitato dall'Organismo di Vigilanza che opera sulla base della valutazione dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e

proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona al Presidente almeno una volta l'anno.

13. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

13.1. Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto precedente ALER BCM istituisce un "Organismo di Vigilanza" (di seguito anche OdV) – regolato dalle disposizioni che seguono:

- Il Presidente nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale ed individua il Presidente;
- Il Decreto di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata;
- I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito ed il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Presidente ove non diversamente previsto.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da tre membri in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione; il Presidente può nominare, con provvedimento motivato, quale componente dell'OdV, un soggetto appartenente al personale dell'Ente, ove possibile privo di potere decisionale nelle aree e per le attività individuate come sensibili alla commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/01.

- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito dell'Ente, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Presidente, su proposta dell'Organismo stesso;
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Presidente nel corso della riunione immediatamente successiva;
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività;

- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nell'Ente;
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente.

13.2. Cause di ineleggibilità e di decadenza

Sono causa di ineleggibilità dei membri dell'Organismo le seguenti:

- le stesse circostanze riferite agli Amministratori di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n. 231 del 2001;
- il provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- il provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" per reati che, pur non essendo inseriti nel catalogo previsto dal D.Lgs 231, sono particolarmente lesivi del requisito di onorabilità (es. truffa aggravata);
- il provvedimento di condanna di un Ente/Società per la quale il soggetto svolge o ha svolto l'incarico di membro dell'OdV ai sensi del Decreto, anche se non divenuta irrevocabile, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.
- Esistenza di relazioni di parentela, coniugo o affinità entro il IV grado con gli altri componenti, il Presidente o altri soggetti apicali dell'Ente;
- Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, con l'Ente che ne compromettano l'indipendenza.

Ciascun componente dell'OdV rilascia, prima della nomina, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, resa ai sensi del DPR 445/00. L'Azienda si riserva di effettuare verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre ed il mandato può essere rinnovato per uguale periodo. In ogni caso ciascun componente dell'Organismo rimane in carica fino alla nomina del successore.

Per tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Presidente, viene stabilito che quest'ultimo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- L'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che rende il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- La sopravvenienza con riferimento al componente dell'organismo di circostanze che siano incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'organismo di vigilanza;
- Un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel Modello;
- Il concretizzarsi di una delle cause di ineleggibilità sopra indicate;

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata al Presidente ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

In via cautelativa, in casi particolari come ad es. nel corso di un procedimento giudiziario e nelle more della sentenza, il Presidente potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione delle funzioni e/o dei poteri di un componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim* o la revoca dei poteri.

13.3. Poteri e funzioni

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dall'Ente, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate.

In particolare i compiti dell'Organismo sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del Modello 231; monitoraggio delle attività di attuazione e di aggiornamento del Modello 231;
- disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- sollecitazione del necessario aggiornamento del Modello 231;
- approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni dell'Ente di seguito "Piano di attività"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello 231 e con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno;
- attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- elaborazione di proposte d'adozione di regolamenti, direttive, procedure per le funzioni aziendali da sottoporre al Presidente o altro organo a ciò preposto;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di segnalazione interna per consentire l'emersione di notizie rilevanti ai fini del Decreto ("whistleblowing") garantendo la tutela del segnalante ("whistleblower") e del segnalato e la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa,

dell'identità del segnalante, del soggetto facilitatore e del segnalato, nonché della documentazione trasmessa dal segnalante conformemente alle previsioni del Decreto Whistleblowing;

- verificare che i presidi attuali siano sufficienti a documentare le fasi successive alla ricezione di una segnalazione e motivare dettagliatamente ed in modo inoppugnabile qualsiasi provvedimento disciplinare adottato, specialmente se rivolto a un segnalante, al fine di poter superare l'onere probatorio a cairco dell'ente;
- ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei suddetti compiti l'organismo:

- svolge periodica attività di audit, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha pieno ed incondizionato accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti dell'Ente, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale;
- in occasione degli audit riceve informazioni dai responsabili sulle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Presidente le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Presidente, tale Organismo stabilisce apposite regole operative ed adotta un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

13.4. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal Modello Organizzativo e dal regolamento, approvato dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza.

In nessun caso il regolamento potrà essere contrario ad una delle disposizioni contenute nel presente documento "Modello organizzativo, parte generale".

13.5. Informativa all'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e mediante specifiche comunicazioni scritte, ogni fatto e notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'intento è quello di favorire una collaborazione attiva, facendo emergere quei fatti o comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque non in linea con i principi e le regole prefissate nell'ambito del Modello.

Gli stessi inoltre sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo in modo tempestivo le informazioni ed i dati da questo richiesti nel corso delle attività di vigilanza.

Per queste finalità il Modello Organizzativo prevede un apposito Protocollo per la gestione delle segnalazioni e di flussi informativi verso l'OdV, che ne costituisce parte integrante.

L'OdV si impegna a mantenere la riservatezza circa l'identità di chi trasmette allo stesso informazioni su malfunzionamenti o violazioni del Modello o del Codice Etico, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

13.6. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Presidente e al Collegio Sindacale

L'Organismo redige semestralmete una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Presidente e per conoscenza al Collegio Sindacale. L'Organismo, ogni volta ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni al Presidente e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Presidente le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dall'Ente, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

13.7. Monitoraggio Whistleblowing, ruolo dell'ODV e flussi di comunicazione.

L'Azienda recepisce la disciplina in materia di segnalazione di violazioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che impone l'attivazione di canali interni di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate nella segnalazione e del relativo contenuto documentale, nonché l'affidamento della gestione del canale a una

persona o a un ufficio interno autonomo, dedicato e specificamente formato. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001, come novellato dal D.Lgs. 24/2023, il presente Modello dà atto della previsione dei canali di segnalazione interna, del divieto di ritorsione e del sistema disciplinare.
L'Azienda, infatti, ha istituito il canale interno di segnalazione whistleblowing mediante la piattaforma "WhistleblowingPA", accessibile al seguente indirizzo: https://alerbresciacremonamantova.whistleblowing.it/,
secondo quanto previsto dal Regolamento Whistleblowing aziendale. Tale canale è l'unico canale interno di
segnalazione whistleblowing rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e la relativa gestione è attribuita in via esclusiva al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) espressamente nominato dal Presidente, quale soggetto autonomo e specificamente competente, in conformità alla disciplina normativa e al
Regolamento interno.
Resta, al contempo, fermo e pienamente operativo il distinto Protocollo per la gestione dei flussi informativi
verso l'Organismo di Vigilanza, già previsto dal Modello, il quale assolve finalità proprie del sistema di controllo ex D.Lgs. 231/2001 e non costituisce né sostituisce un autonomo canale whistleblowing ai sensi del
D.Lgs. 24/2023. I due presidi operano, pertanto, su piani funzionalmente distinti e coordinati:

- il canale whistleblowing è deputato alla ricezione e gestione delle segnalazioni protette dal D.Lgs. 24/2023;
- il Protocollo dei flussi informativi verso l'OdV è finalizzato ad assicurare all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie per l'esercizio dei compiti di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza non gestisce il canale whistleblowing, non accede alla piattaforma quale soggetto istruttore e non svolge direttamente l'attività di ricezione, esame preliminare o gestione delle segnalazioni rientranti nell'ambito applicativo del D.Lgs. 24/2023. Tali attività restano riservate al RPCT, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale e nel rispetto delle misure di riservatezza, sicurezza, tracciabilità, protezione dei dati personali proprie della disciplina whistleblowing. Resta tuttavia fermo che tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello sono obbligati a trasmettere all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e con le modalità previste dal Protocollo dedicato, fatti, atti, eventi o anomalie che possano assumere rilievo, anche solo potenziale, ai fini della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, secondo il sistema dei flussi informativi già vigente nel Modello. Tale sistema continua a trovare applicazione per i flussi informativi propri della vigilanza ex D.Lgs. 231, fermo restando che, ove la comunicazione presenti anche i requisiti di una segnalazione whistleblowing, trovano applicazione le regole di competenza e le garanzie stabilite dal D.Lgs. 24/2023 e dal Regolamento Aziendale.
Qualora una segnalazione rientrante, per oggetto o per dichiarata volontà del segnalante, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 sia ricevuta dall'Organismo di Vigilanza attraverso il canale dei flussi informativi o con altra modalità diversa dal canale interno whistleblowing, l'OdV:

1. non procede alla relativa istruttoria whistleblowing;
2. trasmette la segnalazione al RPCT senza ritardo e, comunque, entro sette giorni dal ricevimento;
3. adotta, nella trasmissione, ogni misura idonea a preservare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone menzionate e del contenuto della segnalazione;
4. dà notizia della trasmissione al segnalante, ove possibile e compatibile con le modalità della

segnalazione.

Specularmente, qualora il RPCT riceva, tramite il canale whistleblowing o con altra modalità ammessa dal Regolamento, una segnalazione o emergano nel corso dell'istruttoria fatti che presentino possibile rilievo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Modello o del Codice Etico, il RPCT assicura il necessario raccordo informativo con l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste dal presente paragrafo e dal Protocollo dei flussi

informativi. Tale trasmissione verso l'OdV deve avvenire nel rispetto dei principi di stretta pertinenza, minimizzazione, non eccedenza e riservatezza, limitando il flusso ai soli elementi necessari all'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il RPCT trasmette all'OdV:

- le informazioni essenziali in ordine alla natura del fatto segnalato, alla funzione o processo interessato e al possibile rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- gli esiti istruttori o gli aggiornamenti sul procedimento nei limiti in cui siano necessari per valutazioni di competenza dell'OdV in ordine all'efficacia del Modello, all'adeguatezza dei protocolli, all'eventuale necessità di interventi correttivi o di aggiornamento;
- i dati in forma preferibilmente aggregata, anonimizzata o comunque oscurata quanto agli elementi identificativi del segnalante e degli altri soggetti protetti, salvo i casi in cui la comunicazione nominativa sia espressamente consentita dalla legge o risulti strettamente necessaria in ragione di specifiche richieste dell'Autorità competente.

L'identità del segnalante non può essere rivelata all'Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle consentite dalla legge e dal Regolamento interno, né possono essere trasmessi all'OdV dati personali ulteriori o eccedenti rispetto a quelli indispensabili per l'assolvimento dei compiti di vigilanza 231. Le interlocuzioni tra RPCT e OdV devono essere tracciate e conservate secondo modalità idonee a garantire la sicurezza del trattamento e la protezione della documentazione, in coerenza con le misure organizzative e tecniche richieste dal D.Lgs. 24/2023 e richiamate dalle Linee guida ANAC.

Resta fermo che:

- il divieto di ritorsione si applica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, dal Codice Etico e dal Regolamento Whistleblowing;
- il sistema disciplinare del Modello si coordina con la disciplina whistleblowing, anche con riguardo alle violazioni della riservatezza, alle condotte ritorsive e alle segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- il presente assetto organizzativo realizza il coordinamento tra il canale interno whistleblowing e il sistema dei flussi informativi 231, preservando la distinta titolarità delle funzioni rispettivamente attribuite al RPCT e all'Organismo di Vigilanza.

14. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Per il Modello in particolare è prevista un'apposita sessione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del decreto e i suoi impatti per i collaboratori di ALER BCM. Le modalità di comunicazione e

informazione sono impostate dall'Ente e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

La comunicazione

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti nell'Ente al momento della sua delibera di approvazione, attraverso l'invio di una e-mail con riferimento al link dove è possibile scaricare il Modello ed il Codice Etico;

Per i nuovi dipendenti:

al momento della sottoscrizione del contratto viene fornita una informativa sul Modello ed il Codice Etico comprensiva del riferimento al link del sito internet dove scaricare il Modello ed il Codice e viene richiesta la sottoscrizione di un un modulo di dichiarazione di accettazione del Modello (a cura dell'Ufficio Risorse Umane).

Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti e lavoratori somministrati.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Azienda.

15. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Presidente, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve essere modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto aziendale tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di **Reati** e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'**Organismo di Vigilanza**.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del **Modello,** possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza contestuale modifica del **Modello**.

Le modifiche apportate devono essere comunicate a tutte le risorse presenti in azienda con i supporti informativi o cartacei di volta in volta ritenute opportuni e efficienti dalla Direzione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI ALER Brescia - Cremona - Mantova

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

PARTE SPECIALE

Ed. 15	Testo approvato con Decreto del Presidente n. 101 del 07.10.2026

Sommario

1. *Premessa* 4
2. *Metodologia di analisi e pesatura dei rischi* 4
2.1. *La pesatura dell'impatto e della probabilità* 4
2.1.1. *Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti* 6
3. *Sintesi dei risultati* 8
4. *ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)* 10
5. *ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI* 12
6. *ART. 24-TER–DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA* 14
7. *ART 25 – PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE* 16
8. *ART. 25-BIS – REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO* 20
9. *ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO* 21
10. *ART. 25-TER – REATI SOCIETARI* 22
11. *ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO* . 25
12. *ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI* 27
13. *ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE* 28
14. *ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO* 30
15. *ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO* 31
16. *ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA* 33
17. *ART. 25 – OCTIES . 1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI* 35
18. *ART. 25-OCTIES 2 – VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA* 37
19. *ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE* 39
20. *ART.25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA* 41
21. *ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI* 42
22. *REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 Marzo 2006, N. 146, artt. 3 e 10)* 47
23. *ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI* 48
24. *ART. 25 – TERDECIES – ODIO RAZZIALE E XENOFOBIA* 49
25. *ART. 25 – QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI* 50

26. *ART. 25 – QUINQUIESDECIES – DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI O MEDIANTE ALTRI ARTIFIZI, EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI, SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE* 52

27. *ART. 25 – SEXDECIES – CONTRABBANDO (nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, nel movimento ai laghi di confine, nel movimento marittimo delle merci, nel movimento delle merci per via aerea, nelle zone extra doganali, per indebito uso di merci importate con agevolazioni fiscali, nei depositi doganali, nel cabotaggio e nella circolazione, nell'esportazione di merce ammesse a restituzione di diritti, nell'importazione o esportazione temporanea, di tabacchi lavorati esteri, circostanze aggravanti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, altri casi di contrabbando, equiparazione del delitto tentato a quello consumato, pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato, circostanze aggravanti del contrabbando)* 56

28. *ART. 25 – SEPTIEDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE* 57

29. *ART. 25- DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI* 57

30. *ART. 25 - UNDEVICIES - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI* 59

31. *MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI* 59

1. Premessa

La presente parte speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, nel contesto di ALER Brescia-Cremona-Mantova (nel seguito ALER BCM).

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari dell'Ente quali:

- Natura giuridica dell'ente (ente pubblico economico).
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa).
- Sistema di deleghe e procure.
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere.
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione.
- Sistema di contabilità adottato.
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e degli accordi con la Regione o con i Comuni.
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i comuni.
- Etc.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- Una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio.
- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal decreto 231/2001.
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili.
- Un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto E.R.P.

In allegato si riporta inoltre il "documento di analisi e valutazione dei rischi" nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta.

2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia proposta dalle linee guida predisposte da Federcasa, con idonei adattamenti operativi; essa è stata quindi realizzata per ciascun reato previsto dal catalogo, definendo per ciascuno di questi il rischio, l'attività o le attività sensibili e le funzioni aziendali sensibili alla commissione del reato.

Per ciascun reato occorre quindi domandarsi:

- Qual è il rischio connesso al reato in oggetto?
- Quali sono le attività all'interno delle quali tali rischi possono manifestarsi?
- Quali sono le funzioni aziendali in astratto responsabili della commissione dei reati?

2.1. La pesatura dell'impatto e della probabilità

Per implementare il sistema di pesatura del *risk assessment*, il punto di partenza è la valutazione dei due elementi dai quali scaturisce la pesatura del rischio, ovvero l'Impatto e la Probabilità.

Per valutare l'**impatto** che un particolare reato può avere sull'Azienda si è operato, innanzitutto, valutando le componenti dell'apparato sanzionatorio previsto dal decreto, ovvero le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive.

L'**impatto** del singolo rischio-reato è quindi valutato, su una scala a 5 livelli in funzione di:

- sanzioni pecuniarie previste per lo stesso, espresse in un range crescente da 100 (min) a 1.000 quote (max);
- previsione o meno per quel reato di sanzioni interdittive;
- impatto reputazionale presumibile in funzione della tipologia di reato commesso nonché della conseguente sanzione.

Per quanto concerne la pesatura della **probabilità**, si è fatto riferimento ai seguenti parametri giudicati particolarmente indicativi per la sua valutazione:

PARAMETRO	*BREVE DEFINIZIONE*	*INNALZAMENTO DELLA PROBABILITÀ*	*DIMINUZIONE DELLA PROBABILITÀ*
Frequenza	Il parametro misura la frequenza di occorrenza dell'attività sensibile alla commissione dei reati.	L'attività viene svolta con alta frequenza all'interno dell'azienda	L'attività viene svolta con bassa frequenza / raramente all'interno dell'azienda
Rilevanza	Il parametro misura la rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	Il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda
Precedenti accadimenti	Il parametro misura la presenza di precedenti eventi riferiti all'attività/processo sensibile esaminato.	Si sono verificate in passato denunce e procedimenti (anche solo interni) a seguito di reati commessi	Non si sono verificati accadimenti.
Poteri e strumenti	Il parametro misura il grado di autonomia decisionale ed autorizzativa dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività/processo sensibile.	La funzione dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa assegnati) alla gestione del suo processo, ha poteri decisionali e autorizzativi.	La funzione non dispone di strumenti (ad es. poteri di spesa) per la commissione del reato; non ha poteri decisionali, né autorizzativi.
Discrezionalità	Il parametro misura l'esistenza di vincoli normativi o regolamentari che influiscono sul livello di discrezionalità del processo	Il processo/attività è altamente discrezionale, non essendo vincolato da leggi, regolamenti.	Il processo/attività è totalmente vincolato da leggi, regolamenti.

Ciascuno di questi parametri è stato misurato ed oggettivato utilizzando un'apposita scala di valori (da 0 a 1 per ciascun parametro), la cui somma algebrica determina la valutazione dell'elemento Probabilità secondo la seguente scala:

Min	Max	Probabilità
0	1	MOLTO BASSA
1,1	2	BASSA
2,1	3	MEDIA
3,1	4	ALTA
4,1	5	MOLTO ALTA

Il prodotto dei due valori di impatto e probabilità nella matrice (fig. 1) ci fornisce l'indicazione del valore del

rischio preliminare, che può risultare quindi:

- Molto Basso;
- Basso;
- Medio;
- Alto;
- Molto Alto.

		PROBABILITA'				
		MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
IMPATTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO

Fig. 1

2.1.1. Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti

Una volta strutturato il metodo di pesatura per la valutazione degli aspetti di impatto e probabilità di un dato rischio, è stata effettuata un'analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli aziendali attualmente esistenti.

A tal proposito, in maniera speculare a quanto fatto per la pesatura della probabilità, si sono individuati alcuni parametri giudicati indicativi per analizzare i controlli, ad es.:

- **Esistenza di deleghe / procure formalizzate**: tale aspetto è un buon indice, oltre che di chiarezza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice aziendale verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.
- **Esistenza di misure organizzative adeguate (aggiornamento di regolamenti, policy, procedure, disposizioni organizzative)**: tale aspetto risulta rilevante in quanto permette di valutare quanto il sistema aziendale sia formalizzato attraverso un sistema interno di regole che consenta di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità, nell'ottica del *chi fa, che cosa, come.* Questo aspetto può essere considerato un tassello chiave sul quale poi implementare il sistema di controllo, una volta adottato il Modello di organizzazione e gestione.
- **Segregazione dei compiti**: la segregazione dei compiti e dei poteri in ambito aziendale è uno strumento fondamentale di *Corporate Governance*, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri decisionali, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dal controllo e dalla verifica di altri soggetti. La segregazione dei compiti a valenza diversa (autorizzativa, esecutiva, di controllo/monitoraggio) è un buon indice del sistema interno preventivo, salva la collusione tra i soggetti stessi, nella commissione dei reati.
- **Tracciabilità:** la valutazione del parametro "Tracciabilità" attiene all'esistenza di un valido supporto documentale tale da consentire di ricostruire con precisione la storia delle decisioni e dei provvedimenti aziendali, delle responsabilità coinvolte e delle valutazioni eseguite a supporto delle decisioni;
- **Esistenza ed efficacia dei sistemi di controllo interni**: tale valutazione attiene al livello di attuale implementazione di sistemi di controllo e di monitoraggio che comunque l'azienda ha inteso realizzare per la prevenzione di rischi (a diversi livelli). Introdurre in un'azienda un sistema di controlli significa anche lavorare sulla "cultura aziendale dei controlli", non così facile da creare laddove non esistente o carente. Al contrario in contesti già sensibili al sistema di controlli, sarà più facile implementarne dei nuovi ed ottimizzarli nell'ottica della prevenzione dei rischi 231.

Ciascuno di questi parametri è stato misurato ed oggettivato utilizzando un'apposita scala di valori (da 0,1 a 1 per ciascun parametro), la cui somma algebrica ha determinato la valutazione dell'elemento **Livello di Controllo** secondo la medesima scala utilizzata per la pesatura degli elementi di Probabilità.

Di conseguenza è possibile verificare secondo la seguente matrice (Fig. 2) l'impatto dei controlli sul rischio; occorrerà dunque incrociare il risultato derivante dall'analisi del rischio preliminare per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato, che esprime il **Rischio Residuo**, anche in questo caso è espresso su una scala a 5 livelli (da Molto basso a Molto Alto).

		RISCHIO				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
CONTROLLO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO

Fig. 2

Un buon sistema di controllo esistente può, evidentemente, intervenire per mitigare ed abbattere il livello di rischio preliminare, sebbene non possa in assoluto annullarlo.

Il presupposto di questa matrice è che il livello di controllo risulta neutrale rispetto al rischio, fino a quando il valore del controllo non sia almeno pari al valore "Medio".

Ad es. un livello di controllo "Molto alto" potrebbe mitigare un rischio di livello "Molto Alto" sino a farlo risultare di livello "Medio".

Il ruolo della funzione

Ai fini del *risk assessment* assume importanza valutare il ruolo della funzione o delle funzioni sensibili ai fini della commissione dei reati e, in particolare, la loro classificazione tra i soggetti "apicali" o tra quelli "subordinati". A questo fine sarà necessario valutare alcuni aspetti quali le loro capacità decisionali, di spesa ed il loro potere sanzionatorio.

Ciò in quanto, come visto in precedenza, la diversa natura della funzione che ha commesso l'illecito incide sulle responsabilità e sull'onere della prova.

3. Sintesi dei risultati

A seguito del risk assessment e della gap analysis condotta, con la quale si è valutata la bontà del sistema di controllo interno, si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo insito nella fattispecie di rischio esaminata.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 applicabili all'ALER BCM, risultano a maggior rischio (Alto) le seguenti categorie di reato[1]:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
- Art. 25-quinquiesdecies. Reati Tributari

Con un livello di rischio inferiore (Medio o Basso), inoltre, risultano applicabili le seguenti categorie:

- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25-ter. Reati societari
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato
- Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25-undecies. Reati ambientali
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 25
- Art.25-quinquiesdecies. Reati tributari

Risultano, infine, in astratto non configurabili all'ALER BCM le seguenti fattispecie di reato [2]:

- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

[1] Si precisa che la valutazione di dettaglio delle singole fattispecie di reato è contenuta nel documento allegato alla presente parte speciale del Modello, denominato "Documento di risk assessment".

[2] Nel proseguo del documento, nei paragrafi "*Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM*", si forniscono le motivazioni della non configurabilità di dette categorie di reato; è possibile che, all'interno di una intera categoria di reato, siano valutate comunque configurabili delle singole fattispecie di reato.

- Art. 25-octies. 1 . Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 25-octies. 2 . Violazione di misure restrittive dell'Unione Europea
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia.
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommesse
- Art.25- sexdecies. Reati di contrabbando
- Art. 25-setpietdecies. Delitti contro il patrimonio culturale
- Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Art. 25-undevicies. Delitti contro gli animali

Il rischio residuo, così come viene evidenziato nell'analisi condotta, può essere ulteriormente mitigato con le misure di prevenzione e di riduzione del rischio già implementate dall'Azienda o che saranno implementate dalla stessa, le quali sono riportate al paragrafo conclusivo (par. 0) del presente documento.

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di ALER BCM con la precisazione che, per quanto attiene l'analisi delle singole fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto delle società di E.R.P., si fa riferimento alle "linee guida" predisposte da Federcasa, con le integrazioni conseguenti all'inserimento in catalogo di nuovi reati.

4. ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (…)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Frode in agricoltura (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)
- Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p. - introdotto dalla L.137 del 09 ottobre 2023)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p. - introdotto dalla L.137 del 09 ottobre 2023)

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01, ad eccezione - per evidenti ragioni di inapplicabilità - del reato di frode in agricoltura sono, in astratto, configurabili nel contesto di ALER BCM.

Tali reati, infatti, sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regioni, Provincia, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca e sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali).

In particolare i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto l'Ente si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Partecipazione a bandi di finanziamento, Progettazione e Direzione Lavori, quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai finanziamenti/contributi ricevuti e quella Appalti/approvvigionamenti per quanto riguarda lo svolgimento procedimenti di scelta del contraente.

Tra le attività sensibili relative a tale area emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:

- la richiesta di accesso al finanziamento/contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;
- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo.
- lo svolgimento dei procedimenti di appalto/approvvigionamento

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al sistema di gestione qualità aziendale, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo e alla rendicontazione periodica, nonché in materia di approvvigionamenti.

Inoltre l'Ente ha predisposto una procedura del sistema di gestione aziendale nel quale si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- partecipazione a bandi di finanziamento;
- presentazione dei documenti e dei dati richiesti dal bando;
- corretta imputazione ed utilizzo dei finanziamenti;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione e la presentazione di dati ed informazioni puntuali, veritieri e trasparenti, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore.

In tale procedura si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e tracciabilità dei controlli.

A presidio di tali attività l'Azienda ha inoltre implementato le procedure PST7 Finanziamenti, PG19 Rapporti con la PA, PST4 Progettazione, PST5 Direzione Lavori classificate nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015 alle quali si fa espresso richiamo per relationem.

nonchè all'attività di:

- approvvigionamento mediante appalto

Anche in questo caso al fine di garantire il corretto e imparziale svolgimento della procedure di approvvigionamento nel pieno rispetto della normativa di riferimento si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e tracciabilità dei controlli.

A presidio di tali attività l'Azienda ha inoltre implementato la procedure PG17 Approvvigionamenti, classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem.

Ulteriori presìdi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici e di appalti pubblici a favore delle funzioni aziendali interessate, nelle attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

5. ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica (art.640-ter)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

ALER BCM gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione potrebbero interessare l'intera organizzazione aziendale come parte offesa dei reati in questione.
È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- ENTRATEL;
- SISTER-Agenzia delle Entrate;
- ANAC;
- INPS;
- SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE.

Tuttavia il focus dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'ente, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

Il reato *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.)*, non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Ente non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Ente si è dotato di un *Protocollo per la gestione delle risorse informatiche* che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato della procedura PG01 Gestione informatica classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem.
Inoltre l'Ente utilizza, quali presìdi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.
Si integrano infine nel MOG i presìdi previsti dalle misure di sicurezza in materia di privacy (protezione dei dati personali, secondo la legislazione vigente) in vigore (ed eventuali procedure allegate o richiamate dalle stesse).
Il fabbisogno formativo per il personale in materia di privacy, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.
Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'ente. Il Responsabile dei sistemi informatici predispone e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure di verifica previste a carico dell'amministratore di sistema.

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

6. ART. 24-TER–DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

La Legge 69/2015 ha modificato il reato di cui all'art. 416-bis del c.p. con un inasprimento delle sanzioni penali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

In particolare il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.
La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.
Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.
A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.
ALER BCM, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.

In quest'ambito l'Ente mette in atto presìdi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall'Ente, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Ente, rappresenta uno dei presìdi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi ed, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011 e smi)[3].

Le procedure del Sistema qualità aziendale classificate nel sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015 e nello specifico la procedura PG17 Affidamenti, PST5 Direzione Lavori, PST2 Affidamento incarichi professionali alle quali si fa espresso richiamo per relationem, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono costantemente previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. A*ssociazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

3 Il codice antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

7. ART 25 – PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE

Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L.n.3/19, dal D.lgs 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Peculato (art.314 c.p.).
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)
- Concussione (art.317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art.318 e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter e 321 c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, indebita destinazione di denaro e cose mobili (c.d. peculato per distrazione), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis - quater).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) "*Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità*", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata ulteriormente rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e quater) ed inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

Soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

La legge Anticorruzione n.3 del 9 gennaio 2019 che ha introdotto nel novero dei reati 231 il traffico di influenze illecite ha inoltre inasprito le sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 del D.lgs nelle ipotesi in cui sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione da parte di un soggetto apicale.

E' stato inoltre introdotto il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione nel caso in cui l'ente si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati ed altre ulteriori ipotesi.

La L.114 del 09/08/24 ha abolito il reato di abuso d'ufficio mentre la L. 112 dell'08/08/24 ha previsto l'inserimento della fattispecie di Indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

ALER BCM svolge un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Ente promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente dell'ALER BCM con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli (art. 317 c.p.).

In questi casi, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi E.R.P.).

A presidio delle attività in questione l'Ente si è pertanto dotato delle procedure PG19 Rapporti con la PA, PG17 Approvvigionamenti, PST5 Direzione Lavori, PG 12 Accordi transattivi, PG18 Gestione integrata, PSA 8-9-11-12-18 Procedimenti a istanza di parte, PSA15 Anagrafe utenza, PSA 20 Aste immobiliari, PSA22 Valorizzazione alternativa all'alienazione, PSA 24 Contributo Regionale di solidarietà, PST2 Affidamento incarichi professionali, PST4 Progettazione, PST5 Direzione Lavori classificate nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alle quali si fa espresso richiamo per relationem.

Protocolli comportamentali

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ALER BCM (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale.

I dipendenti ALER BCM che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs 231/01 e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;
- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Ente, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato della procedura PG19 Rapporti con la PA classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem.

Gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione Lombardia o il Ministero competente), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente il finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dal consiglio di amministrazione ai rapporti con gli enti pubblici ed ogni documento in uscita destinato agli stessi, è soggetto al visto da parte del Direttore Generale.

Sono state assegnate, all'interno delle procedure del sistema qualità, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato della procedura PST7 Finanziamenti classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem.

Implementazione nel Modello organizzativo del "Piano di prevenzione della corruzione".

In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ALER BCM ha predisposto un Piano di Prevenzione della Corruzione al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Il Piano inoltre prevede espressa disciplina degli obblighi in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) e di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs 39/2013 e s.m.i.).

Il responsabile della prevenzione della corruzione collabora con l'Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all'ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell'efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.

8. ART. 25-BIS – REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'art. 25-bis. è stato, da ultimo, modificato con il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 che ha modificato i reati di cui agli art. 453 e 461 c.p.

Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell'ALER BCM in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p.

9. ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis. 1 D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in ALER BCM in relazione alla natura di ente pubblico economico, all'oggetto sociale ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

10. ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs 38/2017.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.).
- Falso in prospetto [4] (art. 2623 c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione [5](art. 2624 c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzioni tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 e 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "*in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*".

Tali reati sono stati modificati a seguito dell'introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". In particolare la L. 69 è intervenuta modificando l'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d'ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 12 della L. 69/2015 modifica l'art. 25-ter (reati societari), comma 1 del decreto legislativo come segue:

[4] L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001.

[5] L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001. Secondo autorevole dottrina ciò comporta la fuoriuscita di entrambi i reati dalla sfera dei fatti di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
- dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (*reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità*), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
- la lettera c) è abrogata.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto dell'ALER BCM, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (ente pubblico economico). Fanno eccezione i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637 c.c.).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso ANAC che gravano sull'ALER in quanto stazione appaltante e che possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p., oltre per effetto delle disposizioni del D.Lgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici).

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche con richiamo al regolamento di Contabilità ed alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati.
- Gestione dei rapporti con la Regione, con i Sindaci Revisori, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi.
- Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'organo amministrativo.
- Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno.
- Etc.

Protocolli comportamentali

Il personale dell'ALER BCM, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le previsioni del Regolamento di Contabilità, del Regolamento sul servizio di cassa ed economale, la procedura aziendale PG13 Bilancio classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa

espresso richiamo per relationem, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei revisori (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Collegio dei Revisori;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

L'Ente condanna tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difformi a quanto sopra menzionato.

11. ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003.

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.), (Art. 302 c.p.).
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata. Formazione e partecipazione (art.306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art.307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (L.342/76)
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: "*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*".

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili all'ALER BCM in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di *Assistenza agli associati* (art. 270 ter c.p.).

É penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nell'Ente tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi (nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti) negli alloggi e conseguenti comunicazioni alle autorità competenti. A presidio di tale rischio l'Ente si è dotato oltre che della procedura PG2 Selezione del personale classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem anche di uno specifico Regolamento per il reclutamento del personale.

Quest'ultimo aspetto, naturalmente, deve tenere in considerazione la normativa vigente (es. normativa di cui all'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012).

Infine si cita anche il D.Lgs. 231/2007 il quale pone una serie di presidi per prevenire il fenomeno del finanziamento del terrorismo (oltre che il riciclaggio).

12. ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006.

La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Ente.

13. ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.).
- Adescamento di minore (art. 609 undecies c.p.).[6]

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*". A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*".

Il reato di cui all'art. 603-bis c.p., con la legge 199/2016, è stato introdotto nel catalogo dei reati 231 all'art. 25-quinquies, comma 1 lett. a) del decreto.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 603-bis c.p., di più recente introduzione, si rileva che questo possa solo indirettamente e marginalmente coinvolgere ALER BCM in veste di Stazione Appaltante di lavori pubblici, in quanto potenzialmente ascrivibile direttamente alle imprese appaltatrici che si rendano punibili per reati connessi all'illecita intermediazione e sfruttamento di manodopera, approfittando delle condizioni di bisogno in cui si trovano.

Sarebbero quindi potenzialmente imputabili direttamente ad ALER BCM le sole responsabilità connesse a deficit organizzativi legati alle attività di vigilanza e controllo, le quali richiedono la normale diligenza, facente parte degli obblighi professionali degli incaricati stessi (es. responsabile dei lavori, responsabile unico del procedimento, direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), nonché l'applicazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici (tra cui la verifica del DURC dell'appaltatore ed i controlli sui subappalti). ALER BCM ha adottato specifiche procedure in relazione alle attività di direzione dei lavori ed esegue apposite attività di audit sulla loro corretta applicazione. A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato delle procedure PST5 Direzione Lavori, PG17 Approvvigionamenti e PG1 Gestione rete informatica classificate nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alle quali si fa espresso richiamo per relationem

Per quanto riguarda gli ulteriori reati, trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Ente.

A questa categoria fanno eccezione i seguenti articoli:

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico), Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.

Trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la

[6] Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p. Tale reato è stato quindi inserito in seno all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01.

commissione di tali reati presuppongono una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Ente intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nel Regolamento informatico predisposto (vedi anche par. 3).

14. ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO

Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF).

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Premesso che l'ALER BCM non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statutari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nell'Ente, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stesso.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management.
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale.
- Operazioni straordinarie.
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico.
- Cause legale rilevanti.
- Tesoreria.
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti.
- Riduzione nel valore degli immobili.
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.

15. ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ALER BCM.
Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Ente, possono presentarsi in due diversi ambiti:

- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolta.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).
  In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.
  In questo ambito, tra l'altro, occorre considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. A questo scopo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale ALER sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, l'ALER BCM ha quindi adottato il *Protocollo in materia di salute e sicurezza cui si rimanda per relationem*, conforme ai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/08, con definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e le procedure aziendali PST4 Progettazione e PST5 Direzione lavori classificate nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alle quali si fa espresso richiamo per relationem, per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambio di informazioni con il RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

16. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e smi.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- Auto riciclaggio (art. 648-ter-1).

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

È stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Auto riciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del D.Lgs 231/01, che quindi a far data dal 01/01/2015 tiene in considerazione anche questo nuovo reato.

L'auto riciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Ad una prima analisi del reato di recente introduzione si può desumere che i presìdi già validi per il contrasto ai reati di ricettazione e riciclaggio possono essere utili anche per prevenire questo nuovo reato.

Inoltre anche i presìdi previsti per il contrasto dei reati di natura societaria, in particolare quelli relativi alla predisposizione del bilancio, possono rappresentare validi strumenti per la prevenzione del reato in oggetto.

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs 231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Complessivamente le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati dall'ALER BCM, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Tuttavia ALER BCM non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs 231/07 e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come l'ALER BCM, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 36/23che contiene disposizioni cautelative anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare la prima (D.Lgs. 36/23) prevede una serie di verifiche svolte dall'ALER, a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale). A presidio delle attività in questione l'Ente si è dotato delle procedure PG 17 Approvvigionamenti e PST5 Direzione Lavori classificate nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alle quali si fa espresso richiamo per relationem.

La seconda (L. 136/2010 e s.m.i.) all'art. 3 stabilisce che "*per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (..) dedicati".*

Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presìdi di controllo da parte delle figure interne preposte.

In particolare è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ALER BCM):

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo all'ALER BCM, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica dell'avvenuta trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari ai subappaltatori o cottimisti (D.Lgs. 36/2023).

Circa il rispetto degli oneri di tracciabilità tra appaltatore, subappaltatori e subcontraenti (previsti all'art. 3 co. 5 L. 136/2010) sembra esistere, in capo all'ALER, più che un obbligo normativo, un dovere etico-morale in tal senso che si realizza concretamente secondo procedure e protocolli interni che ne stabiliscono le modalità, la frequenza di controllo e le conseguenze nel caso in cui i controlli diano esito negativo.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e dall'art. 18 del Decreto fiscale 2020; A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato del Regolamento per la cassa economale al quale si fa espresso richiamo per relationem,
- vendita di alloggi di E.R.P., sebbene le società di E.R.P. non rientrino nel novero delle agenzie di affari in mediazione immobiliare, laddove le stesse potrebbero comunque risultare destinatarie degli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 231/2007, in particolare per quanto attiene gli obblighi di verifica della clientela. A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato della procedura PSA 20 Aste Immobiliari classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem.

17. ART. 25 – OCTIES . 1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Articolo introdotto dal D.Lgs 184/2021 e successivamente modificato dalla L.137 del 09 ottobre 2023.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con ***la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*** , nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, *internet banking*, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

1.indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. L'art. 493-ter c.p. punisce, altresì chiunque "*possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*";

2.detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotto dal D. Lgs. 184/2021, che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

3 .frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'**art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una **sanzione pecuniaria** da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, l'art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di **ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,** all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, nelle ipotesi di condanna per tali reati si applicheranno all'ente anche le **sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Con la L.137 del 9 ottobre 2023 è stato previsto l'inserimento del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.).

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, introdotto dalla l. 7.8.1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», è stato trasfuso senza modifiche dal d.lgs. 1/3/2018, n. 21 «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale», all'art. 512 *bis* c.p. tra i delitti contro l'economia e punisce con la reclusione da due a sei anni «chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale».

La norma si inserisce all'interno di un vasto elenco di strumenti per il contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità economica. L'intento del legislatore è quello di colpire i capitali illeciti controllandone la circolazione (reati di riciclaggio), ovvero la concentrazione della ricchezza sproporzionata al reddito (sequestro e confisca) nei confronti di quei soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, ovvero abitualmente dediti ai traffici delittuosi.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

L'analisi delle circostanze in cui Aler BCM utilizza mezzi di pagamento diversi dal contante (transazioni on line, carte di credito di e di debito) e relative apparecchiature (POS) rivela che le operazioni in questione, sia in entrata che in uscita sono numericamente molto limitate e che il volume del loro valore è contenuto.

La registrazione delle operazioni di utilizzo delle carte di debito e di credito aziendali con nominativo utilizzatore, date, importi e causali di spesa mitiga i rischi di utilizzo fraudolento.

Analizzati i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari quali la riscossione di importi dovuti mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come carte di credito, di debito o prepagate, che sono assolutamente residuali rispetto a canali diversi (pagamento bollettini, mav ect) e considerato che non sono previste transazioni on line quali modalità di pagamento in favore dell'Azienda, si può ritenere che i reati previsti nelle fattispecie sopradescritte comportino un rischio decisamente contenuto in termini di effettivo accadimento nell'ambito della realtà aziendale.

Quanto alla configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori e la sua specificità, con particolare riferimento al trasferimento di valori allo scopo di effettuare operazioni di ripulitura di denaro c.d. sporco, si può ritenere che il reato previsti nella fattispecie comporti un rischio decisamente contenuto in termini di effettivo accadimento nell'ambito della realtà aziendale

18. ART. 25-OCTIES 2 – VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo aggiunto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211 (in G.U. 09/01/2026, n.6).

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001 sono i delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, ossia:

- L'art. 275 bis c.p. Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea
- L'art. 275-ter c.p. Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea
- L'art. 275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
- L'Art. 275-quinquies c.p. Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione Europea.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001 sono costruite su clausole di illiceità speciale per cui è il singolo provvedimento restrittivo dell'Unione europea che integra il precetto penale e definisce in concreto i confini della rilevanza del fatto, tanto nelle ipotesi di condotta attiva quanto in quelle di natura omissiva, sia dolosa che colposa.

Con riferimento al contesto specifico di **ALER BCM**, occorre evidenziare come le singole condotte tipizzate dalle norme richiamate dall'art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001 non risultino in concreto configurabili in ragione dell'oggetto sociale, della natura giuridica e della concreta operatività aziendale:

- **Art. 275-bis c.p. (Violazione delle misure restrittive dell'UE):** l'Azienda non eroga né stanzia fondi o risorse economiche a favore di soggetti o entità designati, limitandosi alla sola erogazione di risorse nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e servizi sul territorio locale. Non svolge attività creditizie, finanziarie o di detenzione/congelamento di beni per conto terzi. Inoltre, l'operatività dell'Ente è interamente circoscritta all'ambito locale e regionale per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica, con totale assenza di contratti, concessioni od operazioni economiche stipulati con Stati terzi non UE o con entità da essi controllate, nonché di operazioni di import/export, transito o intermediazione di beni e servizi da o verso l'estero. L'elusione delle misure e l'identificazione dei beneficiari finali sono peraltro prevenute dall'applicazione delle procedure aziendali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e trasparenza dei contratti pubblici.
- **Art. 275-ter c.p. (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva):** l'Ente non è annoverabile tra i soggetti designati dalle misure restrittive dell'Unione Europea, né per ragioni d'ufficio, né per la tipologia di attività svolta viene a conoscenza o detiene sul territorio dello Stato fondi o risorse economiche riconducibili a persone, enti o organismi sanzionati. Non sussistono pertanto i presupposti di fatto che possano generare l'insorgenza di obblighi di segnalazione od omissioni informative verso le autorità amministrative competenti.
- **Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività):** l'Azienda non svolge attività economiche, operazioni commerciali o prestazioni di servizi che richiedano o siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni in deroga previste dalle normative dell'Unione Europea in materia di misure restrittive. L'assenza di regimi autorizzatori dedicati rende irrealizzabile la condotta di svolgimento di attività in difformità dagli obblighi prescritti da tali provvedimenti.
- **Art. 275-quinquies c.p. (Violazione colposa di misure restrittive dell'UE):** la fattispecie sanziona la commissione per colpa grave dei fatti di import/export, commercio, trasporto o intermediazione (di cui all'art. 275-bis, comma 1, lett. d) laddove abbiano ad oggetto attrezzature militari o beni a duplice uso (dual-use). Poiché ALER BCM opera esclusivamente nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica e non effettua alcuna operazione di commercio internazionale, né tantomeno tratta materiali d'armamento o prodotti a duplice uso, risulta del tutto preclusa la possibilità che tali condotte possano realizzarsi, anche

solo per mera colpa grave o difetto di diligenza.

In virtù di tali evidenze operative e strutturali, si rileva l'assenza dei presupposti materiali di rischio e la conseguente impossibilità che tali reati possano essere realizzati, anche solo astrattamente, nell'interesse o a vantaggio di ALER BCM.

A garanzia del costante monitoraggio di tale perimetro di non applicabilità, si fa espresso rinvio alla sezione **§ 16** relativa ai presidi attuati da ALER BCM per il contrasto ai reati finanziari e di riciclaggio, ai quali si rimanda *per relationem* e che si riassumono nei seguenti punti di controllo generale:

- **Conformità al Codice dei Contratti Pubblici e qualifiche dei concorrenti (D.Lgs. 36/2023):** attuazione di rigide procedure di verifica sui partecipanti alle gare pubbliche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, presidiate dalle procedure di qualità certificate **PG 17 (Approvvigionamenti)** e **PST 5 (Direzione Lavori)** ex UNI EN ISO 9001/2015.
- **Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010, art. 3):** applicazione sistematica delle clausole contrattuali di tracciabilità (a pena di nullità) su tutta la filiera degli affidamenti e sub-affidamenti, unitamente alle verifiche operative in fase di SAL sulla regolarità dei pagamenti e sulle fatture quietanzate verso i subappaltatori, come dettagliato nei protocolli interni dell'Ente.

19. ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
    - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
    - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
    - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
    - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d);
    - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
    - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
    - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione

di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
  - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte dall'ALER BCM, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Ente ha predisposto il *Protocollo per la gestione delle risorse informatiche* che definisce appositi divieti e controlli circa l'utilizzo di software e di banche dati.

20. ART.25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell'Ente stesso.
Tale fattispecie di reato è stata, quindi, disciplinata attraverso specifiche previsioni all'interno del Codice Etico aziendale che vieta espressamente a tutti i soggetti dell'organizzazione comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altra utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.
Tali previsioni sono estese anche ai consulenti legali esterni i quali, all'atto del conferimento del loro incarico, sono tenuti a sottoscrivere il medesimo Codice Etico.

21. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento idrico (art. 137):
  - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei imiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
  - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
  - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
  - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
  - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Bonifica dei siti (art. 257):
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
  - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
  - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
  - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
  - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
  - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- Inquinamento atmosferico (art. 279):
  - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
  - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
  - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);
  - Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
  - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
  - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4);
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
  - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
  - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
  - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);
  - Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.
- Reati previsti dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente":
  - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
  - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
  - Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).
- Reato introdotto dalla L. 137 del 09 ottobre 2023:
  - Abbandono rifiuti (art.255 D.Lgs 152/2006)

- Reati modificati dalla L.137/2023:
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
  - Disastro ambientale (art 452-quater c.p.)

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 interviene sull'art. 25-undecies, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.
In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).
Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Tenendo conto delle attività svolte dall'Ente sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Codice Penale)*. Le aree destinate agli interventi di nuova costruzione, sono individuate dai comuni in ottemperanza ai propri regolamenti edilizi e previa analisi di fattibilità che, di fatto, esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6)* e *Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/06 art. 279 c. 5)*. L'Ente per lo svolgimento della propria attività non genera alcuna emissione in atmosfera e non necessita quindi di alcuna autorizzazione.
- *Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137).* L'Ente per lo svolgimento della propria attività non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico idrico, per il quale possa concretizzarsi il reato in oggetto.
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo), Deposito di rifiuti sanitari (art. 256 comma 6), Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2), Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7, e 8).*

  Queste ultime fattispecie di illeciti, presupponendo lo svolgimento di un'attività imprenditoriale relativa alla gestione dei rifiuti e di ingente quantità, oppure essendo riferiti alla normativa SISTRI non applicabili all'azienda, non trovano riscontro con l'attività svolta dall'ALER.

In relazione ai reati di più recente introduzione nel catalogo 231, riferiti alla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie di difficile previsione all'interno dell'Azienda, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oggettivamente molto difficilmente riscontrabili nell'attività dell'Azienda, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi i quali, anche in questo caso, sono oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta dall'Azienda.

Tra i reati configurabili al contesto dell'Azienda possono, invece, rientrare i seguenti che, tra gli ultimi, vedono quelli modificati/introdotti dalla L.137 del 09 ottobre 2023:

- *Attività di gestione rifiuti* (art. 256 c1 D.Lgs. 152/2006).
- *Bonifica dei siti* (art. 257 D.Lgs. 152/2006).
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006).*
- *Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).*
- *Abbandono rifiuti (Art.255 D.Lgs 152/2006)*

I reati in oggetto possono riguardare non tanto le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale (per la quale non vigono obblighi particolari in materia di gestione dei rifiuti), quanto le attività che coinvolgono il personale della stessa nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di E.R.P., ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.
Nel primo caso occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo (nella sede sociale). Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento. A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato della procedura PG 17 Approvvigionamenti classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem.
Nel secondo caso, per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.
A questo scopo l'ALER BCM ha inserito, all'interno del Capitolato d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti. A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato della procedura PST5 Direzione Lavori classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, alla quale si fa espresso richiamo per relationem.

Ulteriori considerazioni devono essere infine fatte in relazione ai reati di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (*Siti contaminati)*. Tale reato prevede una duplice fattispecie:

- da una parte punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- dall'altra punisce lo stesso soggetto (il responsabile dell'inquinamento) nel caso di mancata effettuazione della comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

Nel contesto dell'Ente è chiaro che, difficilmente, possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini 231) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245 comma II D.Lgs. 152/2006.
In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.
Di conseguenza il Direttore Lavori è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.

22. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 Marzo 2006, N. 146, artt. 3 e 10)

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge 13 marzo 2006 n. 146 all'art. 3 definisce il reato transnazionale quello che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

L'attività dell'Ente, in funzione dei propri scopi statutari, è svolta unicamente all'interno delle provincie di Brescia, Cremona e Mantova; è oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto.
In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.

23. ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012.

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori irregolari (art.22 c.12 bis D.Lgs. 286/1998).

Il 9 agosto 2012 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
La condotta di riferimento è il comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998:

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Si riporta per completezza il testo dell'art. 22 comma 12:

"*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato*."

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

Di conseguenza, i regolamenti e le procedure di assunzione (tra l'altro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica) e di gestione del personale prevedono appositi presìdi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

A presidio delle attività in questione l'Ente si è inoltre dotato della procedura PG2 Selezione del Personale classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015 e del Regolamento sul Reclutamento del Personale ai quale si fa espresso richiamo per relationem.

24. ART. 25 – TERDECIES – ODIO RAZZIALE E XENOFOBIA

Articolo aggiunto dalla Legge Europea 2017.

Le fattispecie di reato previste dall'Art.25 terdecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Istigazione al razzismo ed alla xenofobia (art. 3 c. 3 Legge 654/1975)

Il 12 dicembre 2017 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art.25 terdecies titolato "Istigazione al razzismo ed alla xenofobia".

La condotta di riferimento è l'art.3 c.3 Legge 654/1975:

si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n.232.

Il primo comma dell'Articolo 25 terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Tale reato potrebbe configurarsi pur assumendo una probabilità di verificarsi alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda concedesse l'utilizzo di locali ad organizzazioni o erogasse contributi per eventi o manifestazioni finalizzati a perseguire tali scopi.

Nel primo caso le procedure di concessione in uso a qualsiasi titolo di locali devono prevedere la verifica che essi non vengano concessi ad organizzazioni che siano connotate dalle caratteristiche sopra descritte.

Nel secondo caso il Regolamento per la Concessione di contributi o vantaggi economici a terzi di cui si è dotata a presidio l'Azienda, limita tali erogazioni ad iniziative di carattere sociale a favore dell'utenza di Aler BCM, di fatto escludendo la possibilità che contributi destinati ad altre tipologie di iniziative possano essere erogati dalla stessa Azienda.

25. ART. 25 – QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Articolo introdotto dalla L.39 del 03/05/19 art.5.

Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401 del 13/12/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401 del 13/12/1989)

Il 17/05/2019 è stato introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art.25 quaterdecies del D.Lgs. 231/01 titolato " Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Le condotte di riferimento sono

1- Frode in competizioni sportive:

chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute da CONI, dall'Unione Italiana della Razze Equine o da altri enti sportivi riconosciuti dalla Stato e dalle associazioni ad esse aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi che precedono, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da 10.000 a 100.000 euro.

2- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi prognostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine. Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda non inferiore a Lire 1.000.000. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma precedente,

e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da Lire 100.000 a Lire 1.000.000. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965 n.507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986 n.904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettata in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995 n.549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

L'Articolo 25 quaterdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote per un controvalore da 25.800 euro a 774.000 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive da 12 a 24 mesi.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si pongano in essere condotte materiali concretamente incompatibili con il tipo di attività svolta dall'Ente.

26. ART. 25 – QUINQUIESDECIES – DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI O MEDIANTE ALTRI ARTIFIZI, EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI, SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Il 24/12/2019 è stato introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art.25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 titolato: "DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI O MEDIANTE ALTRI ARTIFIZI, EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI, SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE"

Le fattispecie di reato sono le seguenti, prevedendo le seguenti modifiche:

- Al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 co.1), le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
- Al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 co.2 bis) "2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
- Al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3) le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto";
- Al reato d'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 co.1) le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
- Al reato d'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 co.2) è aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni.";
- Al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10), le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a sette"

con la previsione di aggravanti nel caso di conseguimento di profitto di rilevante entità.

Le condotte punibili sono:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore

l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'Articolo 25 quinquisdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote per un controvalore da 25.800 euro a 774.000 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive da 3 a 24 mesi.

Se, in seguito alla commissione dei sopraelencati reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto dell'ALER BCM, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (ente pubblico economico).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Anche l'attività di redazione delle dichiarazioni fiscali può essere considerata attività a rischio in relazione alle fattispecie di reato previste.

Il settore degli affidamenti, da cui derivano pagamenti di fatture, costituisce un altro ambito di rischio potenziale

Pertanto, attraverso il Regolamento di Contabilità ed le procedure vigenti sono monitorate le seguenti attività:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati.
- Gestione dei rapporti con la Regione, con i Sindaci Revisori, con la Società di revisione e con altre Autorità e Organismi.
- Redazione delle dichiarazioni fiscali e versamento di imposte e tasse .
- Emissione, registrazione e pagamento delle fatture
- Archiviazione della documentazione contabile e fiscale
- Alienazione patrimonio.

Protocolli comportamentali

Il personale dell'ALER BCM, a qualsiasi titolo coinvolto nei processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità previste nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche

- autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei revisori (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza, prestare la massima collaborazione mettendo a disposizione tutta la documentazione a supporto disponibile senza occultamenti di sorta;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- l'emissione di fatture, così come la registrazione ed il pagamento di fatture devono essere riferibili ad prestazioni effettive, documentate, autorizzate e congrue
- il pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto deve essere effettuato fedelmente con riferimento agli effettivi presupposti;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni inesistenti simulate o inveritiere, anche mediante affidamenti esterni fittizi o per corrispettivi incongrui o mediante varianti fittizie ad affidamenti in corso, inducendo in errore l'amministrazione finanziaria per conseguire evasione di imposte;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Collegio dei Sindaci o ai Revisori;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le registrazioni contabili;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione per evadere o favorire l'evasione da parte di terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente
- alienare simulatamente beni propri o di terzi per impedire o rendere anche parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva.

L'Ente condanna tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati.

A tutela della correttezza ed integrità dei processi sopraindicati, le relative attività operative vengono compiute con il necessario intervento di due diversi soggetti (addetto e responsabile) oltre che, nei casi previsti, del Dirigente competente e della Direzione Generale. Tali attività sono soggette al coordinamento e al controllo del Dirigente Amministrativo e del Dirigente competente.

A presidio delle attività menzionate l'Azienda si è dotata di un Regolamento di Contabilità, del Regolamento sul servizio di cassa ed economale e della procedura aziendale PG13 Bilancio classificata nel sistema di qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015, ai quali si fa espresso richiamo per relationem.

Ad ulteriore presidio sono posti i controlli effettuati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione contabile incaricata della certificazione di bilancio.

27. ART. 25 – SEXDECIES – CONTRABBANDO (nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, nel movimento ai laghi di confine, nel movimento marittimo delle merci, nel movimento delle merci per via aerea, nelle zone extra doganali, per indebito uso di merci importate con agevolazioni fiscali, nei depositi doganali, nel cabotaggio e nella circolazione, nell'esportazione di merce ammesse a restituzione di diritti, nell'importazione o esportazione temporanea, di tabacchi lavorati esteri, circostanze aggravanti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, altri casi di contrabbando, equiparazione del delitto tentato a quello consumato, pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato, circostanze aggravanti del contrabbando)

Articolo introdotto dal D. Lgs 75/20.

- La fattispecie prevede la responsabilità dell'impresa per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
- Il contrabbando è descritto dagli articoli da 282 a 292 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), dpr n. 43/73. Il reato si determina nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine.
- Vi sono ipotesi analiticamente descritte che riguardano le condotte di contrabbando extraispettivo, cioè volte a evitare i controlli doganali. Vi è poi una norma di chiusura che punisce qualsiasi attività di sottrazione o tentata sottrazione merce al pagamento dei diritti di confine, in cui ricade la tipologia del contrabbando instraispettivo.
- Quest'ultima fattispecie si integra quando vi è la presentazione della merce in dogana per i controlli, ma l'accertamento doganale è deviato con artifizi negli elementi cardine che definiscono l'impatto erariale, determinando una liquidazione dei diritti di confine minore del dovuto.
- Nei casi sopradescritti deve essere rivolta attenzione all'elemento soggettivo del contrabbando che deve configurarsi come dolo. Non rientrano infatti nella casistica penale tutti quegli errori che si commettono in sede di accertamento doganale e che determinano un importo daziario minore del dovuto; si tratti di casi di negligenza, ignoranza che provocano solo una responsabilità amministrativa sanzionata nelle più frequenti ipotesi dall'art.303 TULD. Nella condotta penale qui prevista non vi è un errore, ma una volontà di evadere il pagamento sostenuta da espedienti, artifici, disegno criminoso.

L'Articolo 25 sexdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione da un minimo di 100 ad un massimo di 200 quote per un controvalore da 25.800 euro a 51.600 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive da 3 a 24 mesi.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si pongano in essere condotte materiali concretamente incompatibili con il tipo di attività svolta dall'Ente.

28. ART. 25 – SEPTIEDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
29. ART. 25- DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

ARTICOLI INTRODOTTI DALLA L.22 DEL 09/03/2022.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La legge ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

In particolare la legge individua i seguenti illeciti:

- il furto di beni culturali;

- la ricettazione di beni culturali;

- l'Impiego di beni culturali provenienti da delitto;

- il riciclaggio di beni culturali;

- l'autoriciclaggio di beni culturali:

- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;

- la violazioni in materia di alienazione di beni culturali;

- l'uscita o esportazione illecite di beni culturali;

- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In riferimento alle pene già previste, l'attuale legge le innalza al fine di una protezione più efficace del patrimonio culturale. Sono inoltre previste aggravanti e la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;

2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Sono state previste anche le seguenti circostanze attenuanti:

- la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

- la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca

del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

La norma prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli:

1) L'articolo 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale che prevede in relazione:

- all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;

- all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

- all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

2) l'art. 25-duodevicies: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Con riferimento ai delitti di cui trattasi e tenuto conto dell'attività propria di Aler BCM si ritiene che per la loro realizzazione sia necessario che si verifichino circostanze preliminari e si pongano in essere condotte materiali difficilmente compatibili l' attività svolta dall'Ente.

30. ART. 25 - UNDEVICIES - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Articolo aggiunto dalla LEGGE 6 giugno 2025, n. 82 (in G.U. 16/06/2025, n.137)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 Undevicies D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 544 bis cp Uccisione di animali

- art. 544 ter cp Maltrattamento di animali

- art 544 quarter cp Spettacoli o manifestazioni vietate

- art. 544 quinquies cp Divieto di combattimenti tra animali

- art. 638 cp Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Tali reati sono stati inclusi nel catalogo delle fattispecie di reati presupposto al fine di rendere più effettiva la responsabilità amministrativa delle Organizzazioni in materia di tutela degli animali, dell'ambiente e del contesto sociale.

Configurabilità dei reati nel contesto di ALER BCM

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dall'Ente.

31. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.

Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione del rischio peri singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Nel seguito si riportano le principali misure adottate dall'Azienda o in corso di adozione con la definizione, in questo caso, delle tempistiche previste di attuazione.

Misure generali

- Adozione del Codice Etico Aziendale.
- Definizione di un programma formativo per il personale in materia di legalità ed etica.
- Pianificazione annuale e conseguente realizzazione delle attività dell'Organismo di vigilanza in collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione negli ambiti pertinenti.
- Svolgimento dell'attività della funzione di Internal Audit, così come prevista dalle Direttive della Regione Lombardia.
- Adozione dei regolamenti aziendali nell'ambito del piano delle attività conseguente all'adozione del Piano di prevenzione della corruzione.
- Mantenimento del sistema qualità (ISO 9001 edizione 2015) aziendale con adozione ed integrazione dell'approccio basato sui rischi all'interno delle procedure del sistema qualità.

Misure specifiche

- Implementazione delle procedure richiamate per relationem nel presente MOGC e classificate nel Sistema di Qualità aziendale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015.
- Periodica revisione ed integrazione delle procedure aziendali per la qualità nelle aree sensibili evidenziate nell'analisi dei rischi (231 ed anticorruzione), nell'ambito delle attività di adeguamento alla norma ISO 9001:2015.
- Adozione dei Protocolli e dei Regolamenti richiamati per relationem nel Modello organizzativo quali misure specifiche in relazione a singoli reati o categorie di reato.
- Aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, quale misura di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, nell'accezione ampia intesa dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC.
- Pianificazione e svolgimento delle attività di audit